

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO
e MURATORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Modificazioni alle norme concernenti il credito alle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — L'artigiano è, ed ambisce ad essere, in primo luogo un imprenditore; vuole esercitare la propria attività economica in piena libertà, senza soffocanti tutele, accettando con animo concorrenziale il giudizio del mercato. Ma perchè ciò sia possibile, condizione ineliminabile è l'esistenza di agevoli canali per l'accesso al credito, sia ordinario che speciale. Quando non possa ricorrere a forme di autofinanziamento, oggi sempre più difficili, l'artigiano per finanziarsi non ha altra via che il ricorso al sistema bancario: egli non può aumentare il capitale di rischio emettendo nuove azioni; non può finanziarsi direttamente sul mercato mediante prestiti obbligazionari.

Come noto, tuttavia, nella materia del credito all'artigianato si sono andati evidenziando preoccupanti inconvenienti: e se nel settore del credito d'esercizio gli interventi delle

Regioni hanno talora ovviato alle difficoltà, nel settore del credito speciale, in particolare agevolato, tuttora permangono molti ostacoli ad un efficiente funzionamento. La Cassa per il credito alle imprese artigiane, che resta la principale fonte di finanziamento dell'artigianato nei settori diversi dal credito di esercizio, è da tempo oggetto di proposte di ristrutturazione, spesso frutto di studi compiuti all'interno dello stesso istituto. I limiti di solito riconosciuti all'attuale funzionamento della Cassa possono essere così riassunti:

a) un'eccessiva proliferazione di organi, sia centrali che regionali, che si traduce di fatto in centralismo, burocraticismo, scarsa apertura alle forze vive dell'artigianato operanti nelle singole regioni, lentezza nelle pratiche;

b) la configurazione dell'attività di riscontro e della garanzia sussidiaria — che potrebbe-

ro consentire, se considerate come autonome, una forte espansione dell'attività creditizia, sia pure non agevolata - come interventi accessori e complementari rispetto al credito per il quale sia stato concesso il contributo in conto interessi; risultando in tal modo condizionata agli stanziamenti pubblici a favore del fondo per la concessione dei contributi anche all'attuazione di quegli interventi che la Cassa potrebbe effettuare con risorse autonome;

c) la ben nota discontinuità della disponibilità di fondi presso l'Artigiancassa per i contributi in conto interessi: fatto che, oltre ad aggravare quanto lamentato alla precedente lettera b), non consente all'artigiano una ragionevole prevedibilità dei tempi e delle possibilità dell'accesso al credito, impedendogli una corretta programmazione d'impresa;

d) l'inadeguatezza, conseguenza del processo inflazionistico, dei limiti massimi di fido concedibili ad una stessa impresa artigiana;

e) l'insufficiente regolamentazione delle possibilità, da parte della Cassa, di finanziarsi direttamente mediante l'emissione di titoli.

A tali inconvenienti, che sono ormai pressochè concordemente riconosciuti, mira a porre rimedio il presente disegno di legge, introducendo modificazioni alla disciplina legislativa vigente secondo i seguenti principi:

eliminazione, nell'amministrazione centrale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, della duplicazione di organi costituita dalla coesistenza del consiglio generale e del consiglio di amministrazione;

decentramento regionale dell'organizzazione della Cassa a tal fine suddivisa in sezioni regionali dotate di autonomia amministrativa e patrimoniale e gestite da consigli di amministrazione che assommano i poteri degli attuali comitati regionali, dei comitati consultivi, nonchè alcune funzioni sinora esercitate dal consiglio di amministrazione centrale: mirandosi così anche, attraverso l'unificazione delle funzioni a livello regionale, ad un deciso snellimento delle procedure nonchè ad una rappresentanza decentrata delle forze vive dell'artigianato;

distinzione degli interventi della Cassa nel campo del credito a medio termine a tasso

ordinario da quelli finalizzati all'agevolazione del credito;

regolamentazione del flusso di alimentazione del fondo per i contributi in conto interessi, mediante rinvio alla legge finanziaria, allo scopo di assicurare la continuità degli stanziamenti;

regolamentazione della raccolta di risparmio da parte della Cassa;

ampliamento delle possibilità di intervento della Cassa, sia per quanto riguarda il fido massimo concedibile, sia per quanto concerne gli interessi per i quali il credito può essere concesso.

Il presente disegno di legge comprende infine alcune disposizioni in materia di interventi delle Regioni nel settore del credito ordinario e nel campo del *factoring*, operazione di crescente interesse anche per le imprese artigiane.

Le norme che si propongono all'attenzione degli onorevoli senatori e delle quali si raccomanda l'approvazione contemplano, in primo luogo, ampie modificazioni della legge 25 luglio 1952, n. 949, istitutiva dell'Artigiancassa e già a più riprese emendata.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 33 della legge del 1952, si afferma il principio dell'organizzazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in sezioni regionali.

Con l'articolo 2 si adegua, a seguito della svalutazione, il limite del fido massimo concedibile a ciascuna impresa artigiana.

Con l'articolo 3 si incrementa il fondo di dotazione della Cassa, stabilendone l'imputazione proporzionale *pro quota* alle sezioni regionali e prevedendo altresì la possibilità di ulteriori imputazioni da parte delle Regioni.

Con l'articolo 4, modificativo dell'articolo 37 della legge del 1952, anche il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi viene proporzionalmente imputato alle sezioni regionali; ma disponendo correttivi alla proporzionalità, per l'ipotesi in cui in talune sezioni regionali vi sia scarsa utilizzazione del credito, a fronte di una domanda insoddisfatta in altre sezioni.

Con l'articolo 5 si prevede la possibilità della concessione della garanzia dello Stato per i prestiti obbligazionari di cui all'articolo 38

della legge del 1952; e si consente la possibilità alla Cassa di emettere buoni fruttiferi e certificati di deposito con scadenza superiore ai diciotto mesi.

La nuova formulazione dell'articolo 42 della legge del 1952, disposta dall'articolo 6 del disegno di legge, elenca gli organi della Cassa: presso l'amministrazione centrale, il consiglio generale ed il collegio dei sindaci; presso le sezioni regionali, i consigli di amministrazione ed i sindaci delegati.

L'articolo 7 modifica l'articolo 43 della legge del 1952. La composizione del consiglio generale è lievemente ridotta nel numero (undici membri) e vi risultano rappresentate paritariamente la componente bancaria e la componente artigiana, più - come undicesimo membro - un esperto: con ciò riproponendosi uno dei modelli da tempo sperimentati nella legislazione tedesca sulla *Mitbestimmung*. Si sono poi perfezionate le norme sulle incompatibilità.

Quanto alle funzioni del consiglio - disposte dall'articolo 44 della legge del 1952, del quale l'articolo 8 del disegno di legge propone un nuovo testo - restano quelle di disporre le grandi direttive della politica di gestione, mentre l'attuazione operativa è devoluta alle sezioni regionali: nei confronti delle quali tuttavia i membri del consiglio generale, anche individualmente, hanno poteri d'ispezione.

L'articolo 9 e l'articolo 10, che modificano gli articoli 45 e 46 della legge del 1952, regolano la composizione e le funzioni dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Nella loro composizione si è mirato, da un lato, ad assicurare un collegamento col consiglio generale, al quale spetta di nominare due membri, e, dall'altro lato, ad assicurare la massima rappresentanza delle componenti interessate: organi della Regione, banche, mondo artigiano. È infine stata disposta la possibilità di integrare ulteriormente l'organo con rappresentanti della Regione, quando si deliberi sull'impiego di fondi da essa provenienti: ciò nell'augurio di poter in tal modo eliminare - se così vorranno disporre le Regioni - la duplicazione di organi che anche a livello regionale si verifica tra gli attuali comitati tecnici di cui all'articolo 37 della

legge del 1952, come modificato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e i comitati consultivi costituiti per fini analoghi dalle Regioni.

Quanto ai poteri dei consigli di amministrazione, si è ritenuto di fissarli in termini molto ampi, con il limite del rispetto dei fini perseguiti dalla Cassa e dei poteri degli altri organi: in tale ottica, come si desume dall'esemplificazione del secondo comma, i consigli diventano i primi responsabili dell'efficienza e, in generale, della correttezza delle operazioni compiute. Coerente con tale linea è anche quanto disposto dall'articolo 47 della legge del 1952, nel testo proposto dall'articolo 11 del presente disegno di legge: che, cioè, il presidente del consiglio generale abbia la rappresentanza legale generale della Cassa ed i presidenti dei consigli di amministrazione abbiano la rappresentanza legale della rispettiva sezione regionale. Parallelamente, l'articolo 12 aggiunge all'articolo 48 della legge del 1952, che regola la composizione e le funzioni del collegio sindacale, le modalità di nomina e le funzioni dei sindaci delegati.

Con l'articolo 13 si adegua alla nuova struttura organica della Cassa la possibilità, prevista dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, di concedere contributi in conto canone anche per contratti di *leasing*: tale possibilità è pienamente mantenuta e la decisione sulla concessione è attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Le norme del comma secondo mirano poi ad assicurare il massimo delle garanzie sulla serietà delle operazioni.

L'articolo 14 precisa, per consentire una più ampia esplicazione dell'attività della Cassa, che questa può operare anche nel credito a medio termine non agevolato: per verità, l'attuale prassi di considerare l'attività di risconto di cui all'articolo 34 della legge del 1952 soltanto come complementare al credito agevolato non ha un preciso fondamento nella legge. Tuttavia, data la tendenza invalsa, può non essere utile disporre legislativamente il principio inverso.

L'articolo 15 adegua la gestione del fondo di garanzia di cui alla legge n. 1068 del 1964 all'organizzazione regionale proposta qui per la Cassa e ne amplia le prospettive di operativi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà, in particolare estendendola anche ad operazioni di credito non agevolato, in analogia con quanto disposto all'articolo 14.

L'articolo 16 dispone l'accennato rinvio alla legge finanziaria, per assicurare la continuità dei finanziamenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi.

Con gli articoli 17 e 18 si dispongono interventi della Cassa anche per le abitazioni degli artigiani contigue ai laboratori e per il credito all'esportazione.

Con l'articolo 19 si regolano gli interventi delle Regioni nel settore del credito di esercizio nonché nel settore del credito a medio

termine, per i finanziamenti diversi da quelli compiuti tramite l'Artigiancassa; nell'articolo 20 sono previsti analoghi interventi per le operazioni di *factoring*.

Con l'articolo 21 si dispongono norme transitorie per la costituzione dei nuovi organi e la redazione dei nuovi statuti; con l'articolo 22 si dispone il necessario adattamento della struttura organizzativa regionale alla speciale situazione istituzionale del Trentino-Alto Adige; con l'articolo 23, infine, si delega il Governo a riunire in un testo unico la normativa esistente sul credito all'artigianato, sovente dispersa e mal coordinata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La Cassa è organizzata in sezioni regionali, aventi sede nel capoluogo di ciascuna Regione e competenza operativa nel territorio corrispondente».

Art. 2.

1. Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito possono concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 150 milioni, oltre ai relativi interessi, e, nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, in lire 23 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente, anche manualmente, al lavoro.

Detto fido massimo è elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenuto presente l'indice medio di svalutazione.

Nella deliberazione del Comitato, adottata in esecuzione del disposto del comma precedente, viene determinata altresì una quota massima aggiuntiva di fido, oltre ai relativi interessi concedibili sui conferimenti regionali effettuati ai sensi dell'articolo 36, penultimo comma, e dell'articolo 37, secondo comma, lettera b), della presente legge. Tale quota massima è fissata inizialmente in lire 60 milioni, oltre i relativi interessi, per una stessa impresa artigiana, ed in lire 12 milioni, oltre i relativi interessi, per ciascun socio che partecipi

personalmente al lavoro, quando l'impresa artigiana è costituita in forma cooperativa.

La misura massima del fido può essere superata in caso di concessione di credito a beneficio di consorzi e società consortili fra imprese artigiane».

Art. 3.

1. Il fondo di dotazione della Cassa è incrementato di lire 300 miliardi mediante versamento da parte dello Stato. Il relativo onere è posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'esercizio 1987.

2. All'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Con deliberazione del consiglio generale, il fondo di dotazione è imputato per quote alle sezioni regionali di cui all'articolo 33, tenendo conto del numero globale degli iscritti agli albi delle imprese artigiane in ciascuna Regione. Con analoga modalità sono imputate, per quote, le riserve di cui al successivo articolo 39.

La quota del fondo di dotazione imputata a ciascuna sezione regionale è incrementata dai conferimenti effettuati con proprie leggi dalla Regione nel cui territorio la sezione opera.

La quota del fondo di dotazione e delle riserve imputata a ciascuna sezione ed il conferimento compiuto dalla Regione costituiscono a tutti gli effetti un patrimonio autonomo anche nei confronti dei terzi».

Art. 4.

1. L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. È istituito presso ciascuna sezione regionale della Cassa di cui all'articolo 33 un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

2. Le dotazioni finanziarie di ciascun fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato, imputati per quote alle sezioni, con deliberazione del consiglio generale, tenendo conto del numero globale degli iscritti agli albi delle imprese artigiane in ciascuna Regione;

b) dai conferimenti delle Regioni disposti con proprie leggi;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima ai sensi del successivo articolo 39, imputato alle sezioni regionali secondo quanto disposto alla lettera a).

3. I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e la Commissione nazionale per l'artigianato.

4. Le concessioni del contributo sono disposte, nei limiti stabiliti dal consiglio generale, dai consigli di amministrazione delle sezioni regionali competenti.

5. Qualora i conferimenti statali alle sezioni regionali disposti dalla lettera a) del precedente comma secondo non risultino per i tre quarti utilizzati in ciascun esercizio, alla data del 30 settembre, il consiglio generale può imputare l'esuberanza dei primi nove mesi ad altre sezioni regionali ove sia stata accertata l'esistenza di una domanda insoddisfatta di credito agevolato».

Art. 5.

1. L'ultimo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«La Cassa potrà altresì essere autorizzata dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni. Al prestito obbligazionario potrà essere parimenti concessa la garanzia dello Stato, con le forme di cui al comma precedente.

In deroga a quanto disposto dal sesto comma del precedente articolo 34, la Cassa potrà essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi

del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, alla raccolta di risparmio fra il pubblico mediante l'emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito con scadenza superiore a diciotto mesi.

Con deliberazione del consiglio generale, il ricavato delle operazioni di cui ai commi precedenti sarà posto a disposizione delle sezioni regionali per quote, tenendo conto del numero globale degli iscritti agli albi delle imprese artigiane in ciascuna Regione».

Art. 6.

1. L'articolo 42 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - 1. Sono organi della Cassa:

- a) il consiglio generale;
- b) il consiglio di amministrazione delle sezioni regionali;
- c) il collegio dei sindaci;
- d) i sindaci delegati presso le sezioni regionali».

Art. 7.

1. L'articolo 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - 1. Il consiglio generale si compone di undici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e designati:

a) cinque, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su proposta del Ministro del tesoro, di cui uno in rappresentanza dei partecipanti e quattro in rappresentanza rispettivamente degli istituti di credito di diritto pubblico, delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria, delle banche popolari, delle casse rurali e artigiane, su segnalazione delle rispettive associazioni nazionali;

b) cinque, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta di ciascuna delle confederazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) un esperto, designato di concerto dai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, in mancanza, su diretta designazione del Presidente del consiglio.

2. I membri del consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni delle sezioni regionali né dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35. I dipendenti dello Stato possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 48 ed essere componenti del consiglio generale in qualità di esperti.

3. Il presidente del consiglio generale è eletto tra i propri membri dal consiglio stesso. La carica è incompatibile con quella di presidente di aziende o istituti di credito e con quella di presidente di enti, organizzazioni ed associazioni comunque operanti a livello nazionale nel settore dell'artigianato.

4. I membri del consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio».

Art. 8.

1. L'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - 1. Il consiglio generale:

a) delibera l'imputazione alle sezioni regionali dei fondi di cui agli articoli 36, 37 e 38, detratto quanto necessario per il funzionamento dell'amministrazione centrale;

b) fissa, in conformità dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive generali per il compimento delle operazioni da parte delle sezioni regionali;

c) designa i due membri dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali, di cui all'articolo 45, lettera b);

d) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;

e) approva annualmente il bilancio generale della Cassa, sulla base dei bilanci approvati dalle sezioni regionali;

f) fissa gli emolumenti per i componenti di tutti gli organi della Cassa e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

2. I consiglieri, anche individualmente, possono effettuare ispezioni presso l'amministrazione centrale e le sezioni regionali».

Art. 9.

1. L'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - 1. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono composti da nove membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale e designati:

a) uno, con funzione di presidente, su deliberazione della giunta regionale;

b) due, dal consiglio generale della Cassa;

c) due, dagli istituti bancari che realizzano nella Regione il maggior volume di credito in operazioni compiute con la Cassa;

d) due, dalla commissione regionale per l'artigianato;

e) due, dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentativa nella Regione.

2. I membri dei consigli di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Ad essi si applicano le incompatibilità disposte dall'articolo 43, secondo comma, per i membri del consiglio generale.

3. Le leggi regionali potranno disporre che i consigli siano integrati con altri due membri nominati su designazione della giunta regionale, per le deliberazioni che implichino oneri a carico dei conferimenti regionali di cui all'articolo 36, terzo comma, e all'articolo 37, secondo comma, lettera b).

4. L'assessore regionale all'artigianato può sempre presenziare alle riunioni del consiglio».

Art. 10.

1. L'articolo 46 della legge 25 luglio 1952,

n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - 1. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali dispongono dei più ampi poteri per il conseguimento dei fini attribuiti dalla legge alla Cassa e possono compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto della Cassa al consiglio generale.

2. In particolare i consigli:

a) stabiliscono annualmente la percentuale delle operazioni, effettuate nella Regione da ciascun istituto o azienda di credito di cui all'articolo 35, che le sezioni rispettive possono assumere;

b) autorizzano le singole operazioni di cui all'articolo 34;

c) stabiliscono la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni compiute dalla sezione rispettiva, entro i margini fissati dalla legge e dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nonché le relative norme regolamentari, conformemente alle modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

d) valutano l'equità delle clausole contenute nella contrattualistica tipo adottata dalle aziende di credito di cui all'articolo 35 per il compimento delle operazioni, ai fini dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera b);

e) nominano il direttore generale della sezione, determinano il ruolo organico del personale dipendente e ne dispongono l'assunzione mediante pubblico concorso».

Art. 11.

1. L'articolo 47 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. Il presidente del consiglio generale ha la rappresentanza legale della Cassa per le questioni riguardanti l'amministrazione centrale e la Cassa nel suo complesso.

2. I presidenti dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali hanno la rappresentanza legale delle rispettive sezioni».

Art. 12.

1. All'articolo 48 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Il collegio sindacale nomina, per ciascuna sezione regionale, tre sindaci delegati ed un sindaco delegato supplente, scegliendoli negli ordini professionali dei dottori commercialisti della rispettiva Regione.

Il terzo comma si applica anche ai sindaci delegati».

Art. 13.

1. I contributi in conto canone di locazione finanziaria di cui all'articolo 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono disposti su deliberazione dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

2. La concessione dei contributi è regolata da apposite convenzioni con società operanti nel settore, previa valutazione dell'adeguatezza del capitale investito, delle riserve e dell'equità delle clausole contenute nella contrattualistica-tipo adottata per le operazioni.

Art. 14.

1. Le sezioni regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito non agevolato a medio termine, con le modalità ed i limiti di tasso fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per il tramite delle aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Art. 15.

1. Il fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è imputato per quote, tenendo conto del numero globale delle imprese iscritte agli albi delle imprese artigiane della Regione, alle sezioni

regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane e ne è trasferita la gestione ai rispettivi consigli di amministrazione.

2. La garanzia è elevata al 90 per cento dell'ammontare della perdita di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge sopra richiamata ed è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi delle Regioni.

3. La garanzia può essere concessa anche per le operazioni di credito a medio termine non agevolato di cui al precedente articolo 14.

4. Per le operazioni di credito all'artigianato comunque assistite da intervento pubblico non possono essere richieste garanzie extra aziendali.

Art. 16.

1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, si provvede in ciascun esercizio ai sensi della legge che reca le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Art. 17.

1. Ai titolari di imprese artigiane che, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, costruiscano, riassettino od acquistino nei centri storici e nelle zone destinate a nuovi insediamenti un'abitazione in contiguità al proprio laboratorio, possono essere concessi, da parte delle sezioni regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane, contributi in conto interessi, a pari condizioni e entro i limiti ammessi per le operazioni di credito agevolato destinate alla costruzione dei laboratori.

Art. 18.

1. Le sezioni regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane possono autorizzare, sulla propria quota del fondo di dotazione, operazioni relative a finanziamenti di credito all'esportazione.

Art. 19.

1. Gli interventi regionali nel settore del credito a breve termine, avente durata non superiore a ventiquattro mesi, per le esigenze di esercizio delle imprese artigiane sono finalizzati alla costituzione di cooperative di garanzia tra imprese artigiane, nonchè alla partecipazione regionale al fondo di garanzia ed alla gestione delle cooperative predette.

2. Gli interventi regionali possono essere diretti alla concessione di contributi in conto interessi, a condizione che il tasso a carico della impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui al comma 1.

3. I limiti di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e quelli inerenti alla garanzia sussidiaria di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, nonchè i limiti minimi di tasso stabiliti con decreto ministeriale 7 aprile 1976, in applicazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, si applicano anche agli interventi regionali a favore delle imprese artigiane nel settore del credito a medio termine diversi da quelli compiuti tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ed in particolare agli interventi agevolati disposti su finanziamenti concessi da istituti regionali di mediocredito, nonchè su finanziamenti concessi da aziende o istituti di credito a valere su fondi della Banca europea degli investimenti.

4. È affidato alle Regioni l'accertamento della effettiva destinazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti alle esigenze di esercizio dell'impresa finanziaria.

Art. 20.

1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 possono essere disposte dalle Regioni anche per operazioni di anticipazione finanziaria ad imprese artigiane mediante cessione di fatture (*factoring*).

2. La concessione dei contributi in conto commissione ed in conto interessi è regolata

da apposite convenzioni con società operanti nel settore, previa valutazione dell'adeguatezza del capitale investito, delle riserve, nonché dell'equità delle clausole contenute nella contrattualistica-tipo adottata per le operazioni.

Art. 21.

1. Gli organi centrali e regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono costituiti, nella loro nuova composizione e secondo le rispettive procedure di nomina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il nuovo statuto della Cassa, con le procedure e le forme previste dall'articolo 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Nello stesso termine sono approvati gli statuti delle sezioni regionali, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione della sezione, sentito il consiglio generale.

Art. 22.

1. Le funzioni esercitate ai sensi della presente legge dalle Regioni debbono intendersi nel Trentino-Alto Adige come singolarmente attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 23.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo coordinerà in un testo unico le disposizioni vigenti sul credito all'artigianato.